

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1064**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARUSO, POCHETTI, ALDROVANDI, BACCALINI, DI PUC-
CIO, DI GIULIO, BIAMONTE, FURIA, MICELI, NOBERASCO,
GARBI, ZOPPETTI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, BALDAS-
SI, FRACCHIA, INGRAO, MACALUSO EMANUELE, MALA-
GUGINI, VETERE, CATALDO, VANIA, VETRANO, MONTI
RENATO, REICHLIN**

Presentata il 26 ottobre 1972

Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai lavoratori dipendenti da aziende private e autonomi appartenenti alle categorie combattentistiche e riliquidazione delle pensioni ai pensionati delle categorie combattentistiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che prevede la estensione a tutti i combattenti e assimilati, di una parte dei benefici concessi ai pubblici dipendenti con la legge 24 maggio 1970, n. 336, trova piena giustificazione in motivi di ordine politico e costituzionale oltre a quelli di ordine morale.

Vi è noto, infatti, che all'atto della approvazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, tutti i gruppi parlamentari e lo stesso rappresentante del Governo, espressero un voto chiaro ed esplicito, sia alla Camera che al Senato, che rappresentava e rappresenta un impegno politico e morale a varare un prov-

vedimento che estenda a tutti i combattenti i benefici della legge citata.

D'altra parte non può essere in alcun modo disattesa la norma costituzionale sulla parità dei diritti di cittadini che sono e devono essere considerati « tutti eguali » indipendentemente dalle mansioni che svolgono e a prescindere dal fatto che siano o no dipendenti pubblici. Ci permettiamo di insistere su questa motivazione di ordine costituzionale che peraltro sollevammo anche durante la discussione della legge del 24 maggio 1970, n. 336.

Tralasciando altre motivazioni che devono indurci a varare sollecitamente un provvedimento che cancelli patenti ingiustizie, ci limi-

tiamo a segnalare la protesta e lo sdegno che manifestano gli ex-combattenti e assimilati per la parzialità e la insufficienza del provvedimento adottato.

Onorevoli colleghi, dopo questa premessa di ordine generale passiamo ad illustrare i contenuti essenziali della nostra proposta di legge che peraltro appaiono chiaramente dai singoli articoli.

La prima questione che poniamo è quella relativa ai beneficiari del provvedimento che indichiamo nei lavoratori autonomi e in quelli dipendenti da aziende private e comunque non inclusi nella legge del 24 maggio 1970, n. 336, nonché dei pensionati appartenenti alle categorie combattentistiche.

I benefici previsti — ci sembra arduo se non impossibile affrontare il problema degli scatti — sono in sostanza relativi ad un particolare trattamento pensionistico sia per la pensione di vecchiaia che per quelle di anzianità e invalidità.

In concreto proponiamo una riduzione dell'età pensionabile di 7 o 10 anni (7 ai combattenti o assimilati e 10 per gli invalidi) per godere della pensione di vecchiaia e ovviamente proponiamo un aumento della misura della pensione dell'1,85 per cento per ogni anno accreditato in caso di liquidazione di pensione retributiva con elevazione della retribuzione, prese a base per stabilire l'ammontare della pensione, rispettivamente del 7 o del 10 per cento.

Ci sembrerebbe però di creare nuove ingiustizie se tale beneficio non venisse concesso anche per altri tipi di pensione a cominciare da quella di invalidità.

Anche per i combattenti che volessero avvalersi delle norme relative alla pensione di anzianità devono essere riconosciuti gli stessi benefici e per questo proponiamo il computo di 7 o 10 anni in aggiunta a quelli effettivamente coperti di assicurazione ai fini del conseguimento dei requisiti prescritti per il diritto alla pensione anzidetta.

Proponiamo inoltre di non escludere dal beneficio i pensionati, che poi saranno una quantità trascurabile, e per questo proponiamo che le pensioni degli ex-combattenti e assimilati o dei loro eredi vengano riliquidate in modo che sia assicurato agli stessi il medesimo trattamento previsto per coloro che andranno in pensione successivamente all'entrata in vigore del provvedimento.

Onorevoli colleghi! Abbiamo brevemente riassunto i motivi politici, morali e costituzionali che ci hanno indotto a presentare la presente proposta di legge i cui oneri, come già di fatto avviene per i benefici concessi agli ex-combattenti dipendenti pubblici, sono a carico del bilancio dello Stato perché sarebbe inconcepibile farli sopportare alle gestioni previdenziali e quindi agli stessi lavoratori.

Confidiamo pertanto che i colleghi vorranno discutere e approvare sollecitamente la presente proposta di legge.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tabella di maggiorazione per le pensioni liquidate dall'assicurazione generale obbligatoria in base alle norme vigenti anteriormente il 1° maggio 1968.

ANZIANITA CONTRIBUTIVA (Anni) (1)	Aumento percen- tuale della pen- sione contributiva per i combattenti ed assimilati	Aumento percen- tuale della pen- sione contributiva per i mutilati ed invalidi di guerra
1	755,67 %	1109,72 %
2	381,35 %	560,00 %
3	256,57 %	376,75 %
4	194,18 %	285,13 %
5	156,75 %	230,16 %
6	131,80 %	193,51 %
7	113,97 %	167,33 %
8	100,60 %	147,70 %
9	90,21 %	132,43 %
10	81,89 %	120,21 %
11	75,08 %	110,22 %
12	69,41 %	101,89 %
13	64,61 %	94,84 %
14	60,50 %	88,80 %
15	56,93 %	83,56 %
16	53,81 %	78,98 %
17	51,06 %	74,94 %
18	48,61 %	71,35 %
19	46,42 %	68,13 %
20	44,45 %	65,24 %
21	42,67 %	62,62 %
22	41,05 %	60,24 %
23	39,57 %	58,07 %
24	38,22 %	56,08 %
25	36,97 %	54,24 %
26	35,82 %	52,55 %
27	34,75 %	50,99 %
28	33,76 %	49,53 %
29	32,84 %	48,18 %
30	31,98 %	46,91 %
31	31,17 %	42,17 %
32	30,42 %	37,73 %
33	29,71 %	33,56 %
34	25,89 %	29,63 %
35	22,30 %	25,93 %
36	18,90 %	22,43 %
37	15,69 %	19,12 %
38	12,64 %	15,98 %
39	9,75 %	13,01 %
40 ed oltre	7,01 %	10,18 %

(1) Le frazioni di un anno vengono computate per anno intero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, quelli iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione stessa, nonché i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ex combattenti, partigiani, patrioti, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una riduzione di 7 anni o, se trattasi di mutilati od invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di 10 anni del requisito minimo di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

ART. 2.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, i requisiti di assicurazione e di contribuzione per i lavoratori indicati nel precedente articolo 1 sono ridotti di 7 anni se combattenti ed assimilati e di 10 anni se mutilati o invalidi di guerra. Per i lavoratori indicati nel precedente articolo 1 il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidità di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si intende perfezionato con l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

I benefici stabiliti nei precedenti commi sono estesi ai lavoratori iscritti a casse o fondi di previdenza integrativi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

ART. 3.

Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 1, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva utile per il calcolo della misura della pensione a sensi dell'articolo 5, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, vengono

computati, in aggiunta a quelli accreditati ai sensi delle norme vigenti, 7 anni se combattenti e assimilati e 10 anni se mutilati ed invalidi di guerra. La retribuzione annua pensionabile calcolata secondo le norme stabilite dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero calcolata secondo le rispettive disposizioni per i lavoratori iscritti presso casse o fondi diversi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è maggiorata del 7 per cento per i combattenti ed assimilati e del 10 per cento per i mutilati ed invalidi di guerra.

I lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori dipendenti ai quali per effetto della facoltà di opzione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, viene liquidata la pensione secondo le norme vigenti anteriormente il 1° maggio 1968, hanno diritto, ai fini del godimento dei benefici disposti dal precedente comma, ad una maggiorazione della pensione contributiva nella misura percentuale indicata nella tabella annessa alla presente legge, in corrispondenza del numero degli anni di contribuzione che gli interessati possono far valere all'atto del pensionamento. Ai fini di cui al comma precedente, le frazioni di anno sono computate come anno intero.

ART. 4.

I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nonché quelli previsti ai commi primo e terzo del precedente articolo 3, spettano ai lavoratori la cui pensione abbia decorrenza compresa entro i 5 anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il periodo stabilito dal comma precedente, i lavoratori aventi le qualifiche indicate nel precedente articolo 1 che siano titolari di pensione, o gli eredi titolari o aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a carico della assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero a carico di casse o fondi integrativi o sostitutivi della stessa, nonché a carico delle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi, possono chiedere la riliquidazione della pensione in godimento ai fini dell'applicazione dei benefici previsti della presente legge.

Le pensioni riliquidate ai sensi del comma precedente hanno decorrenza il 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

ART. 5.

I benefici di cui alla presente legge sono estesi ai lavoratori iscritti a fondi di previdenza esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

ART. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per il primo anno, calcolato in lire 20 miliardi, si provvederà con i fondi del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1971.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.